



COMUNE DI FLAIBANO

Provincia di Udine

N. 7 COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 19:00 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Picco Luca	Sindaco	Presente
Picco Luca	Consigliere	Assente
Cruciatti Moris	Consigliere	Presente
Gubian Renato	Consigliere	Presente
Pettoello Serena	Consigliere	Presente
Pavan Elena	Consigliere	Presente
Buzzolo Giulia	Consigliere	Presente
Peres Cinzia	Consigliere	Presente
Picco Alberto	Consigliere	Presente
De Michieli Valdi	Consigliere	Presente
Pecile Eros	Consigliere	Presente
Picco Ivano	Consigliere	Presente
Pettoello Mauro	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale Bertoia Alessandro.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Picco Luca nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Servizi Tributari

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R.

26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 23/07/2014;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

VISTO il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano finanziario e la relativa relazione illustrativa redatta da soggetto gestore, di cui si allega il prospetto economico per l'anno 2018 (allegato A);

RICHIAMATO il comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dal comma 38 dell'articolo 1 della legge 205/2017, che nella nuova formulazione prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1.”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l'anno 2018 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4b allegata al suindicato decreto (per le attività 17, 18 e 19 i Kd minimi sono stati ridotti del 30% mentre per tutte le altre sono stati ridotti del 15% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2018 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 38 dell'articolo 1 della legge 205/2017, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per

differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 90,47% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 9,53%, tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 17,18 e 19 i Kd minimi sono stati ridotti del 30% mentre per tutte le altre sono stati ridotti del 15% avvalendosi della possibilità concessa per l'anno 2018 dal comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 38 dell'articolo 1 della legge 205/2017, al fine della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

RICHIAMATO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017, che nella nuova formulazione così recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.....;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche (allegati B e C);
2. stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 30/09/2018 e 30/11/2018;
3. trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

TARiffe UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €
1	0,377	62,16
2	0,439	111,88
3	0,484	142,96
4	0,520	186,47
5	0,556	223,77
6 o più	0,583	254,85

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITA'	PARTE FISSA TARIFFA €/mq.	PARTE VARIABILE TARIFFA €/mq.	TOTALE TARIFFA €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,246	0,399	0,645
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,386	0,845	1,231
3	Stabilimenti balneari	0,304	0,477	0,781
4	Esposizioni, autosaloni, depositi, magazzini	0,208	0,383	0,591
5	Alberghi con ristorante	0,642	1,348	1,990
6	Alberghi senza ristorante	0,439	1,005	1,444
7	Casa di cura e riposo, caserme	0,483	1,199	1,682
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,545	1,259	1,804
9	Banche ed istituti di credito	0,280	0,690	0,970
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,536	1,091	1,627
11	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze	0,734	1,350	2,084
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,502	0,905	1,407
13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,560	1,158	1,718
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,439	0,537	0,976
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,526	0,690	1,216
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense	3,581	6,084	9,665
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,031	3,767	6,798
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,149	1,823	2,972
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,260	1,590	2,850
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,039	7,626	12,665
21	Discoteche, night club	0,792	1,313	2,105

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 06 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PATRIZIA MICHELIZZA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Flaibano, lì 09 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LUCA PICCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTA la legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.;

INTERVIENE l'assessore Cinzia Peres che illustra l'oggetto della deliberazione, riferendo di un calo pari a circa 4.000 Euro del carico per i contribuenti;

INTERVIENE il Sindaco dicendo di non avere avuto dai cittadini rimozioni di sorta sul servizio relativo ai rifiuti nel corso del suo mandato, e sottolinea come i problemi di stock di debito del Comune non hanno a che fare con l'andamento delle imposte comunali, che sono invariate e anzi, per quanto riguarda la TARI, in diminuzione;

RISCONTRATO che non vi sono ulteriori interventi;

UDITA la proposta del Sindaco di procedere per l'approvazione della proposta di deliberazione in esame;

PROCEDUTOSI a votazione : presenti e votanti 12;

CON votazione resa in forma palese e unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente
F.to Picco Luca

Il Segretario Comunale
F.to Bertoia Alessandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2018 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/04/2018.
Flaibano, lì 04/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Alejandra Montejo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2018 al 19/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Flaibano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

☒ alla data dell'adozione
☐ alla data di compiuta pubblicazione

